



Regolamento Comunale per la disciplina dell'erogazione di agevolazioni a favore di nuove imprese

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese manifatturiere, di commercio al dettaglio e di servizi turistici (alloggio e ristorazione) di nuova costituzione con sede legale ed operativa nei quartieri di Villanova, Castello, Stampace e nel centro storico della Municipalità di Pirri, al fine di favorire l'insediamento di nuove attività produttive in tali zone della Città.

Le agevolazioni del presente regolamento sono valide il triennio 2013-2015.

Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e che abbia iniziato l'attività produttiva, in data successiva all'approvazione del presente regolamento e nel periodo di riferimento del relativo bando.

La sede operativa della nuova impresa deve essere nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente regolamento. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.

Articolo 2 - Agevolazioni

Le agevolazioni erogate ai soggetti di cui all'art. 1 consisteranno in contributi quantificati con le modalità di cui ai commi successivo, e concessi per i primi tre anni dall'inizio dell'attività.

La contribuzione, tuttavia non potrà essere riconosciuta oltre il 2016, relativamente ai tributi pagati nel 2015.

I contributi, saranno calcolati in rapporto alla somma dei tributi comunali Tarsu e IMU (se proprietari) relativi agli immobili direttamente e interamente utilizzati dalla nuova impresa per lo svolgimento dell'attività, dovuti integralmente e regolarmente pagati fino a concorrenza massima del 90% dei tributi.

Per far fronte all'impegno finanziario del presente regolamento, le somme necessarie sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio, a gravare su fondi derivanti dalla L.R. 37/98 destinati alle politiche attive del lavoro sotto forma di contributi de minimis.

Le agevolazioni decorrono dalla data, successiva all'approvazione del presente regolamento, dell'effettivo inizio della nuova attività insediata desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e saranno calcolate in misura proporzionata al periodo dell'anno.

Articolo 3 - Richiesta del beneficio

Entro la data indicata nel bando, a pena di decadenza, i soggetti interessati ad usufruire delle agevolazioni relative al presente regolamento devono presentare apposita domanda di ammissione, con le modalità stabilite nel bando.

Entro il 31 gennaio di ogni anno del triennio i beneficiari della agevolazione, a pena di decadenza devono presentare apposita domanda di erogazione dei contributi relativi ai tributi integralmente e regolarmente pagati nell'anno precedente, allegando la documentazione che dimostri gli avvenuti pagamenti ed una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti richiesti.

L'amministrazione comunale si riserva di chiedere integrazioni di documentazione necessarie alla compiuta definizione della pratica, fissando modalità e termini a pena di decadenza.

Il Servizio Pianificazione strategica e Politiche comunitarie determinerà la quantificazione delle agevolazioni, previo riscontro da parte del Servizio AA.PP. e del SUAP in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa, in base alle disponibilità delle risorse previste nel bilancio annuale e pluriennale.

Articolo 4 - Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni

Possono presentare domanda di concessione delle agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della domanda, posseggono, oltre ai requisiti territoriali e per categoria merceologica già sopra dettagliati i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di Cagliari; per tali imprese individuali l'iscrizione al registro delle Imprese deve essere comprovata entro la data di assegnazione del primo contributo, pena la revoca delle agevolazioni già concesse;
2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
3. non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni sulle imposte comunali. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti fa decadere il diritto alle agevolazioni concesse.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

1. coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, risultano morosi verso il Comune di Cagliari per canoni, tributi e tasse in genere.
2. i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 5 - De minimis

I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del de minimis di cui al regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 6 - Revoche

Il Comune di Cagliari procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese conseguenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni. La variazione dell'attività d'impresa, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte del Comune.